

SIAR Società Cooperativa Sociale

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 23 dicembre 2024

PARTE GENERALE

- 1. Contenuti del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231**
- 2. La SIAR Cooperativa sociale a.r.l.**
- 3. Il Modello della SIAR**
- 4. Aree di Rischio**
- 5. Organismo di Vigilanza e flussi informativi**
- 6. Modalità di gestione delle risorse finanziarie**
- 7. Il sistema sanzionatorio**
- 8. Processi strumentali**
- 9. Comunicazione del Modello e formazione**

PARTE SPECIALE A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PARTE SPECIALE B - REATI SOCIETARI

PARTE SPECIALE C - SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

1. CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001 n. 231

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito D.Lgs 231/01o Decreto) recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, è stato emanato in esecuzione della delega contenuta nell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 e ha adeguato la normativa italiana in tema di responsabilità delle persone giuridiche ai principi contenuti: nella Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea; nella Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli stati membri; alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha quindi introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità da illecito amministrativo dipendente da reato a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati “Enti”) per alcune fattispecie, tassativamente previste dal Decreto, commesse nell’interesse oppure a vantaggio degli stessi, (i) da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (“soggetti apicali”), nonché (ii) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (“soggetti sottoposti”).

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha commesso il reato.

L’estensione della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio, direttamente od indirettamente, dalla commissione del reato.

Le sanzioni predisposte dal Decreto si distinguono in pecuniarie (da un minimo di 25.000 euro circa fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro circa) ed interdittive (l’interdizione dall’esercizio dell’attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi).

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero (art. 4 del Decreto) dall’Ente che abbia la sede principale in Italia, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

I reati presupposto, dai quali esclusivamente può derivare la responsabilità dell’ente, sono tassativamente elencati nel Decreto: i reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [il primo comma di tale norma è stato da ultimo modificato dall’articolo 6 ter, comma 2, lettera a), del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137, che ha allargato la portata dei delitti contro la P.A. da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l’ente comprendendovi anche i delitti di turbata libertà degli incanti e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente di cui agli artt. 353 e 353 bis c.p.]; delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis) [articolo da ultimo modificato dalla L. n. 90/2024]; i delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter); i reati di peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [la rubrica e il primo comma del presente articolo sono stati da ultimo modificati dall’art. 9,

comma 2 ter del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112, che ha inserito il nuovo delitto di indebita destinazione di denaro e cose mobili ed eliminato il riferimento al reato di abuso d'ufficio a seguito della sua abrogazione]; i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis); i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1); i reati societari (art. 25-ter); i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater); pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1); i delitti contro la personalità individuale (25-quinquies); abusi di mercato (art. 25-sexies); omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (art. 25-septies); ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies); i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, di cui all'art. 512 bis c.p. (art. 25 octies.1); i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies); i reati ambientali (art. 25 undecies); reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies); razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies); frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies); i reati tributari (art. 25 quinquiesdecies); contrabbando (art. 25 sexiesdecies); i delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies); riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies); i delitti tentati (art. 26); i reati transnazionali, traffico di migranti (art. 10 L. 146/06); responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12 L. 9/2013); adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) 1093/2020 e (UE) 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (D.Lgs. 129/2024).

L'articolo 6 del Decreto prevede una specifica forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora, in caso di reato commesso da soggetto apicale, l'Ente dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo interno (c.d. Organismo di Vigilanza), dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del suddetto Modello;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

In particolare, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Decreto, il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- 1. individuare le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- 2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Nel caso di reato commesso da un soggetto apicale l'onere di provare la propria estraneità ai fatti contestati grava in capo all'ente.

Se invece il reato è stato commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (art. 7). In ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7 comma 2).

La mera adozione del Modello non è sufficiente a garantire all'ente l'esonero dalla responsabilità, ma è necessario anche che esso sia idoneo ed efficacemente attuato. L'efficace attuazione del Modello organizzativo richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2. LA SIAR COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.

La Cooperativa Sociale SIAR (di seguito per brevità SIAR), che ha sede a Roma, in Via Girolamo Benzoni n. 45, e occupa circa 140 dipendenti, per la maggior parte soci lavoratori, nasce l'11 marzo del 1998, al fine di garantire l'erogazione di servizi infermieristici, assistenziali, audiometrici e ausiliari presso strutture sanitarie, nonché la progettazione, gestione ed erogazione, in regime residenziale e semiresidenziale, di servizi socio-sanitari, socio assistenziali ed educativo-riabilitativi, inclusi servizi relativi all'area della senescenza, della disabilità, della psichiatria.

In particolare, SIAR svolge attività di assistenza sociale e sanitaria a favore degli anziani, minori, disabili ecc. e si propone di curare e assistere anche a domicilio il soggetto in condizioni di bisogno, attuare un servizio di appoggio alle famiglie, attuare un servizio di terapie motorie e contribuire, con opportune convenzioni, a quelle iniziative analoghe o affini agli scopi di SIAR.

I settori di attività si possono distinguere sinteticamente in:

- i) **outsourcing ospedaliero** presso reparti ospedalieri di strutture pubbliche e private nonché gestione/strutturazione del servizio di logistica ospedaliera interna;
- ii) **residenziale per non acuti prevalentemente area anziani** tramite gestione globale di Case di Riposo, RSA;
- iii) **assistenza domiciliare** sociale.

Regolarmente iscritta presso l'albo prefettizio alla sezione cooperazione sociale è aderente alla Confcooperative, che annualmente effettua controlli in ordine alla corretta gestione ed alla presenza delle caratteristiche di mutualità tipiche della cooperazione. Inoltre, risulta iscritta al Tribunale di Roma ed alla Camera di Commercio con Decreto della Giunta Regionale del Lazio n. 43/2000 del 24/01/00.

Ha ottenuto, ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 27/06/96, l'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sez. A "Cooperative che gestiscono servizi socio sanitari ed educativi".

Con Deliberazione della Giunta Regionale 30 ottobre 2000, n. 2202, Siar ha ottenuto l'iscrizione, al n° 171, nell'elenco delle istituzioni ed Organismi a Scopo non Lucrativo che svolgono attività nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria nella Regione Lazio.

La Siar si pone pertanto in una posizione di corretta gestione amministrativa, previdenziale e contabile nel rispetto delle norme di legge vigenti, sollevando i Clienti, per quanto attinente al personale impiegato, da ogni onere e responsabilità verso il Fisco e verso gli Istituti di Previdenza. Fra le certificazioni necessarie, per garantire standard di efficienza ed efficacia dei servizi offerti, la Cooperativa è in possesso delle seguenti certificazioni, ottenute per le attività di *"erogazione di servizi infermieristici, assistenziali e ausiliari presso strutture sanitarie. Progettazione, gestione ed erogazione, in regime residenziale, di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali, ed educativo-riabilitativi, inclusi servizi relativi all'area della senescenza, della disabilità e della psichiatria"*

1. **Certificato di Qualità UNI EN ISO 9001/2008** ottenuta a partire dal 05/12/2003;
2. **Certificazione UNI ISO 45001:2018** ottenuta a partire dal 27/01/2011;
3. **Certificazione UNI EN ISO 14001:2005** ottenuta a partire dal 27/01/2020;
4. **Iscrizione RUC del Comune di Roma** con Determinazione Dirigenziale n°300 del 27 gennaio 2009 – Area Anziani, nei seguenti Municipi XII° (exXVI) – XIII° (exXVIII) – XIV° (exXIX) – XV° (exXX);

La Cooperativa è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. Il Consiglio ha delegato pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al Presidente.

3. IL MODELLO DELLA SIAR

SIAR ha deciso di adottare il presente Modello in modo da assicurare lo svolgimento della propria attività in modo etico, corretto e trasparente.

Lo scopo del Modello è pertanto quello di:

- i. prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla realizzazione di reati;

- ii. determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di SIAR, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, in un reato passibile di sanzioni penali e amministrative non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti di SIAR;
- iii. ribadire che SIAR non tollera comportamenti illeciti, di ogni tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali cui SIAR si attiene.

Le fasi per la predisposizione del Modello sono state le seguenti:

- a) l'impostazione del progetto e la condivisione dello stesso con l'organo dirigente;
- b) l'individuazione di un Responsabile Interno del progetto con l'incarico di coordinare il lavoro;
- c) la raccolta e l'analisi della documentazione rilevante sull'organizzazione e il funzionamento della Cooperativa in particolare: Statuto; organigramma; sistema dei poteri; Manuale Integrato;
- d) interviste con i "soggetti-chiave" (*key officer*) responsabili di tutti i processi decisionali e di controllo. Tale attività ha permesso di individuare le aree a rischio (analisi dei rischi);
- e) la descrizione delle criticità riscontrate e l'individuazione delle azioni di miglioramento (gap analysis e risk assessment);
- f) articolazione e definizione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e Codice Etico sulla base delle fasi precedenti e delle decisioni di indirizzo dell'organo dirigente.

Modello (e Codice Etico) hanno dunque l'obiettivo di rendere l'attività di SIAR costantemente improntata al rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano e allo stesso tempo ispirata a principi di correttezza e trasparenza.

A tal fine, attraverso l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato, la loro conseguente proceduralizzazione e la previsione di un adeguato impianto sanzionatorio, si è voluto, da un lato, determinare la piena consapevolezza in tutti i Destinatari di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione anche a carico della Cooperativa (illecito la cui commissione è fortemente censurata, in quanto sempre contraria agli interessi di SIAR anche quando, apparentemente, foriera di un qualunque vantaggio immediato o indiretto); dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante delle aree sensibili, consentire a SIAR di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Il presente Modello contiene, in particolare:

- Una sintesi del contenuto del D.Lgs 231/01 (il Decreto);
- La descrizione della Cooperativa e della sua struttura organizzativa;
- L'esposizione delle aree a rischio, ossia quelle attività nel cui ambito è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché dei processi strumentali alla commissione degli stessi;
- L'individuazione dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) e la definizione dei suoi compiti istituzionali;

- La previsione di uno specifico sistema disciplinare volto a sanzionare il mancato rispetto delle previsioni del Modello;
- Le modalità di verifica dell'efficacia e di aggiornamento costante del Modello;
- La diffusione a tutti i livelli dei principi in esso contenuti.

Il presente Modello è suddiviso in una “Parte Generale”, che contiene i principi generali del Modello e tratta in particolare del funzionamento dell’Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio, e in “Parti Speciali”: la prima dedicata ai reati contro la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale A), la seconda dedicata ai cd. reati societari (Parte Speciale B); la terza dedicata ai reati colposi in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (Parte Speciale C).

La finalità del presente Modello è quella di:

- responsabilizzare tutti coloro che operano, in nome e per conto della SIAR nelle aree a rischio e nell’ambito dei processi strumentali, affinché non incorrano in condotte che possano comportare per la Cooperativa una delle sanzioni previste dal Decreto;
- monitorare le aree a rischio e le aree strumentali al fine di poter intervenire prontamente per contrastare il rischio di commissione dei reati;
- affermare con chiarezza che ogni forma di comportamento illecito è assolutamente condannata da SIAR anche se posta in essere con l’intenzione di portare un vantaggio alla Società.

Per quanto concerne le altre ipotesi di reato previste dal Decreto e riconducibili a comportamenti obiettivamente estranei alla normale attività di SIAR si ritiene adeguata, quale misura preventiva, l’osservanza (oltre che dei principi generali qui presenti) del Codice Etico.

Nell’eventualità in cui si rendesse necessario procedere all’emanazione di ulteriori Parti Speciali, è demandato al Consiglio di Amministrazione il potere di integrare il presente Modello mediante apposita delibera.

Gli ALLEGATI costituiscono parte integrante del Modello.

I DESTINATARI del presente Modello sono da considerarsi:

- a) i componenti degli organi sociali della SIAR;
- b) coloro che svolgono, anche di fatto, compiti di gestione, amministrazione, direzione, controllo della Cooperativa;
- c) i dipendenti – i soci lavoratori della Cooperativa;
- d) tutti coloro che operano, a vario titolo, in nome e per conto della SIAR o sono comunque legati alla SIAR da un rapporto giuridico stabile o temporaneo;

Sono da considerarsi parte integrante del presente Modello i seguenti documenti interni:

- sistema di deleghe e procure
- manuale integrato qualità ambiente sicurezza
- documento di valutazione dei rischi

3.1 Aggiornamento del Modello

Il Consiglio di Amministrazione della SIAR, anche su indicazione dell'Organismo di Vigilanza, è competente per ogni modifica e/o integrazione del presente Modello.

In particolare, integrazioni e modifiche potrebbero derivare da mutamenti del quadro normativo di riferimento o dell'organizzazione interna della Cooperativa.

La modifica del Modello si rende comunque necessaria quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della SIAR (art. 7 comma 4 del Decreto).

4. AREE A RISCHIO

Alla luce dell'analisi svolta sono state individuate le seguenti aree di rischio:

- negoziiazione e/o stipulazione e/o esecuzione di contratti e/o convenzioni e/o concessioni con soggetti pubblici in relazione a: partecipazione a gare pubbliche per servizi di outsourcing ospedaliero e residenziale per non acuti;*
- negoziiazione e/o stipulazione e/o esecuzione di contratti e/o convenzioni e/o concessioni con soggetti pubblici in relazione a: stipulazione di convenzioni con enti pubblici per assistenza domiciliare privata;*
- acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati da soggetti pubblici d) richiesta di autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività della Cooperativa, in relazione a: accreditamento;*
- gestione di ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici in relazione ai seguenti enti: ASL; funzionari enti territoriali; Ispettorato del Lavoro; eventuali ispezioni tributarie;*
- gestione delle comunicazioni agli enti pubblici;*
- redazione del bilancio, delle relazioni, delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico;*
- operazioni societarie;*
- gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la società di revisione;*

i) *gestione del sistema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.*

Per quanto concerne il reato di “corruzione privata” a norma dell’art. 2635 c.c., così come introdotto all’art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 dalla L. 6 novembre 2012 n. 190, si è inteso comprenderlo all’interno della Parte Speciale A “Reati contro la P.A.” attesa la sua regolamentazione ed i relativi presidi di controllo non dissimile rispetto a quelli previsti nella parte speciale medesima.

4.1 Processi strumentali

Sono state inoltre individuate aree di attività nell’ambito delle quali potrebbero crearsi le condizioni per la commissione dei reati previsti dal Decreto:

- 1. selezione e assunzione del personale;*
- 2. gestione dei consulenti e collaboratori esterni in relazione a: affidamento incarichi di consulenza, pagamento degli onorari;*
- 3. gestione dei rapporti con la Società Consortile.*

4.2 Protocolli

Nelle aree a rischio il Modello prevede protocolli di controllo generale e specifici.

I protocolli stabiliscono le regole che i Destinatari devono seguire con riferimento all’attività a rischio nell’attuazione delle decisioni della Cooperativa.

I protocolli contengono: la descrizione dei comportamenti a rischio-reato; i principi dell’attività di prevenzione; i livelli delle responsabilità dei soggetti coinvolti; i flussi verso l’O.d.V.

Principi di controllo sono previsti anche per i processi strumentali.

Le procedure che regolano le aree a rischio sono adottate dalla Cooperativa conformandosi ai seguenti principi:

- i. tracciabilità ex post delle operazioni e dei livelli autorizzativi, in modo da garantire la trasparenza e la ricostruibilità delle scelte effettuate;
- ii. archiviazione e conservazione della documentazione relativa all’attività della Società e all’attività di controllo;
- iii. selezione di dipendenti/soci lavoratori e collaboratori esterni basata esclusivamente su requisiti oggettivi e verificabili (ad es. competenza, esperienza);
- iv. documentazione di ogni pagamento e giustificazione dello stesso con riferimento ad una specifica tipologia di spesa;

- v. veridicità e completezza della rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile delle operazioni.

Le procedure potranno essere modificate anche su impulso dell'Organismo di Vigilanza.

4.3 Gli altri reati previsti dal Decreto

Per quanto riguarda gli altri reati-presupposto previsti dal Decreto, si è ritenuto che l'attività della SIAR non presenti profili di alto rischio o tali, comunque, da far ritenere ragionevolmente probabile la commissione di un reato.

Si tratta, infatti, di comportamenti obiettivamente estranei alla normale attività della Cooperativa che richiederebbero quindi, quanto al sistema di controllo, un costo superiore alla risorsa da proteggere.

Pertanto, la SIAR, alla luce dell'analisi dei rischi effettuata, ha ritenuto adeguata, quale misura preventiva, l'osservanza (oltre che dei principi generali qui presenti) del Codice Etico, del Manuale Integrato e delle procedure già esistenti.

In ogni caso, nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'emanazione di ulteriori Parti Speciali, ad esempio in relazione a nuove fattispecie di reato che in futuro venissero ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto oppure nel caso di mutamenti dell'organizzazione interna, è demandato al Consiglio di Amministrazione il potere di integrare il presente Modello.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI

5.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.)

Secondo quanto previsto dall'art. 6 comma I lettera b) del Decreto, l'ente non risponde delle sanzioni previste se, tra l'altro, *“il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”*.

Il Decreto non contiene indicazioni specifiche e cogenti sulla composizione dell'organo di controllo.

La SIAR, alla luce della complessità dell'organizzazione interna, dei compiti che la legge ha destinato all'O.d.V. e della applicazione finora suggerita dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ha optato per una composizione collegiale dell'organismo, del quale fanno parte due membri esterni e un membro interno.

Tale scelta è motivata dal fatto che le figure in esame garantiscono autonomia e indipendenza (consulenti esterni); professionalità (profonda conoscenza dell'azienda e competenze maturate in campo giuridico e della responsabilità dipendente da reato degli enti, consulenziale e di controllo interno); continuità di azione (in particolare per la presenza di membri interni).

L'Organismo è indipendente e autonomo rispetto agli altri organi sociali. Non ha compiti operativi ed è in rapporto di staff con il Consiglio di Amministrazione.

L'O.d.V. è dotato annualmente di mezzi finanziari (budget per l'autonomo potere di spesa) e logistici adeguati allo svolgimento dell'attività e all'esercizio delle funzioni cui è preposto.

Il funzionamento dell'O.d.V. è disciplinato da un Regolamento approvato dal medesimo organo.

L'O.d.V. è in posizione di staff al Consiglio di Amministrazione e la sua attività non può essere sindacata da alcun soggetto della Cooperativa.

L'O.d.V., nello svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi ove necessario di personale sia interno sia esterno sotto la sua diretta sorveglianza.

La carica ha durata triennale.

Il budget a disposizione dell'Organismo di Vigilanza è disposto annualmente dal Consiglio di Amministrazione e deve essere congruo in funzione dei compiti e delle responsabilità dell'organismo.

Il budget non può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione prima della delibera di rinnovo.

5.2 Nomina, sostituzione e revoca dell'Organismo di Vigilanza

Nomina, sostituzione e revoca dell'O.d.V. vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, la carica di membro dell'O.d.V. è subordinata al possesso di requisiti di professionalità, onorabilità e all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa, quali potenziali conflitti di interesse con la Cooperativa e di parentela con gli organi sociali della stessa.

In particolare, in caso di nomina, i soggetti designati devono, all'atto del conferimento dell'incarico, rilasciare una dichiarazione nella quale attestano l'assenza di cause di ineleggibilità.

Sono cause di ineleggibilità:

- conflitto di interesse, anche potenziale, con la SIAR tale da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- rapporto di pubblico impiego o di consulenza, in corso e nei tre anni precedenti alla nomina, presso enti pubblici clienti della Cooperativa ed enti pubblici comunque in rapporto con la Cooperativa;
- rapporto di parentela, coniugio o affinità fino al quarto grado con membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, nonché dei medesimi organi di società del gruppo;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D.Lgs. 231/2001 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;

- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

La revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca potrà intendersi, a titolo esemplificativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
- il sopravvenire di una causa di ineleggibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico o il mancato esercizio delle funzioni;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti della Cooperativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento);
- una violazione del Modello che abbia causato una sanzione a carico della SIAR o l'avvio di un procedimento penale per uno dei reati previsti dal Decreto;

5.3 Funzioni e poteri dell'O.d.V.

All'O.d.V. è affidato il compito di:

1. vigilare sull'osservanza del Modello;
2. vigilare sull'efficace attuazione del Modello e sulla sua effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
3. curare l'aggiornamento costante del Modello, formulando proposte in tal senso all'organo dirigente e comunque nei casi di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative modificazioni dell'assetto interno della SIAR e/o delle modalità di svolgimento delle attività; iii) rilevanti modifiche normative;
4. effettuare verifiche generali sull'attività della SIAR ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
5. vigilare sull'attuazione dei protocolli di controllo previsti dal Modello;
6. effettuare verifiche periodiche su determinate operazioni o atti specifici;

7. raccogliere e archiviare le segnalazioni dei comportamenti o delle situazioni anche solo potenzialmente in contrasto con le disposizioni del Modello e delle procedure attuative dello stesso, nonché di circostanze in grado di agevolare la commissione di reati o relative a reati già commessi;
8. riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito all'attuazione del Modello e in particolare sulle criticità riscontrate;
9. segnalare tempestivamente all'organo dirigente eventuali violazioni del Modello;
10. assicurare i flussi informativi verso l'organo dirigente e il Collegio Sindacale;
11. promuovere la diffusione, la conoscenza e la comprensione del Modello e l'attività di formazione;
12. accedere liberamente a tutti gli uffici e a tutta la documentazione societaria senza necessità di consenso o autorizzazione preventiva;
13. disciplinare il proprio funzionamento con un Regolamento che preveda il calendario dell'attività e dei controlli, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi;
14. condividere il budget annuale con l'organo dirigente;
15. conservare la documentazione trasmessa dagli uffici coinvolti nell'attività a rischio e quella relativa all'attività di controllo svolta nelle aree di rischio descritte nelle Parti Speciali del Modello;
16. coordinarsi con i responsabili della sicurezza affinché i controlli ai sensi del D.Lgs 231/01 siano correttamente integrati con i controlli predisposti ai sensi del D.Lgs 81/08 e della normativa vigente sull'igiene e sicurezza del lavoro e verificare periodicamente l'osservanza da parte dei Destinatari del Modello dei principi in materia di sicurezza e igiene;
17. verificare l'effettiva attuazione dell'impianto sanzionatorio in caso vengano accertate violazioni delle prescrizioni;
18. coordinarsi con gli O.d.V. delle altre consorziate.

Nel caso in cui, dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza, emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nelle Parti Speciali del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente al Presidente o a un altro membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire all'intero Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale per l'adozione degli opportuni adempimenti del caso, ivi compresa la convocazione dell'Assemblea dei Soci per i provvedimenti di competenza.

5.4 Flussi informativi nei confronti degli organi sociali della SIAR

L'O.d.V. riferisce della propria attività, su base continuativa, direttamente al Presidente.

Inoltre, l'O.d.V. prepara un rapporto annuale scritto per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale avente ad oggetto: i) l'attività svolta; ii) le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla SIAR sia in termini di efficacia del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'O.d.V., il quale a sua volta può chiedere in qualsiasi momento di essere sentito dai suddetti organi. Gli incontri verranno verbalizzati e copie dei verbali verranno custodite dall'O.d.V.

5.5 Flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.

Oltre alle comunicazioni previste nelle Parti Speciali del Modello, l'O.d.V. deve essere informato dai Destinatari del Modello, pena le sanzioni del Capitolo 7, oltre che di elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni (semplici Informazioni), con segnalazioni sulle violazioni (anche solo presunte) delle prescrizioni contenute nel Modello (Segnalazioni).

A tal proposito è stata istituita l'apposita casella di posta elettronica odv@siarservizisanitari.it

Le Segnalazioni riguardano in genere tutte le notizie relative alla presumibile commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della SIAR o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Cooperativa stessa.

Le Segnalazioni vanno inviate tempestivamente all'O.d.V. e devono essere il più possibile precise e riferibili a uno specifico evento e d una specifica area di attività.

Le Informazioni riguardano notizie utili per l'attività dell'O.d.V., quali a titolo esemplificativo criticità o anomalie riscontrate nell'attuazione del Modello, notizie relative a mutamenti nell'organizzazione aziendale.

La Cooperativa e l'O.d.V. assicurano la riservatezza circa l'identità del segnalante.

Ogni informazione e segnalazione ricevuta è conservata, a cura dell'O.d.V., in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

In ogni caso, l'O.d.V. deve essere informato su eventuali elementi di criticità emersi nell'applicazione del presente Modello.

L'O.d.V. cura la conservazione dei verbali delle proprie riunioni e di ogni altra documentazione relativa a controlli e rilevante per la propria attività.

5.6 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle Segnalazioni e alle Informazioni di cui al paragrafo precedente, nonché ai flussi previsti nelle Parti Speciali del Modello, devono essere trasmesse all'O.d.V. le notizie concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti dalla Magistratura, da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, relative allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti la SIAR, per i reati previsti dal Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori e/o da altri soggetti della Cooperativa in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti;
- aggiornamenti del sistema dei poteri (deleghe e procure);
- emissione o aggiornamento di manuali e procedure interne;
- mutamenti rilevanti nell'organizzazione interna.

6. MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera c) del D.Lgs 231/01, il Modello deve *“individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati”*.

La disponibilità di fondi extra contabili, infatti, può costituire, con particolare riferimento ai reati di corruzione, la modalità per corrispondere denaro (anche tramite agenti o collaboratori) in cambio di favori illeciti.

In attuazione di quanto sopra la SIAR gestisce i flussi finanziari in modo da garantire:

- **(deleghe e procure)**: che ogni pagamento (bonifico, assegno, contante, altro) venga eseguito da soggetti espressamente autorizzati ed in coerenza con il sistema dei poteri interno e la posizione/responsabilità nella Cooperativa (Presidente);
- **(tracciabilità)**: che il sistema informativo e documentale registri e archivi i flussi in entrata e in uscita garantendo la possibilità di ricostruire *ex post* con esattezza il percorso decisionale e formale del flusso dal punto di partenza (chi ha pagato) al punto di arrivo (chi è stato pagato, con quale mezzo di pagamento, come e dove è stato prelevato);
- **(altri controlli)**: che il rapporto con l'Ufficio Tesoreria sia regolato secondo i principi previsti nel presente capitolo.

7. IL SISTEMA SANZIONATORIO

7.1 Principi generali

Elemento costitutivo del Modello è la predisposizione di un adeguato sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni del Modello stesso per prevenire i reati di cui al Decreto e, in generale, dei protocolli previsti dal Modello (cfr. art. 6, comma secondo, lett. e, art. 7, comma quarto, lett. b).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'effettiva commissione di un reato e, quindi, dal sorgere e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

Peraltro, i principi di tempestività e immediatezza rendono non soltanto non doveroso, ma altresì sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all'Autorità Giudiziaria.

La Cooperativa ha pertanto adottato il presente sistema sanzionatorio in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 231/01. Il sistema sanzionatorio opera nell'ambito delle normative vigenti e della contrattazione collettiva e non sostituisce gli altri regolamenti aziendali.

L'instaurazione di un procedimento disciplinare e il suo svolgimento è regolato dalle norme previste dallo Statuto dei Lavoratori e dai CCNL applicati in Cooperativa.

7.2 Soggetti Destinatari

Sono soggetti al sistema sanzionatorio di cui al presente Modello innanzitutto i componenti degli organi sociali (Amministratori e Sindaci).

Sono poi considerati Destinatari i dirigenti, i soci lavoratori e i dipendenti della Cooperativa, qualunque sia il rapporto di lavoro instaurato con la Cooperativa; i consulenti; i collaboratori a qualsiasi titolo; coloro che svolgono funzioni in ambito di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; i contraenti e i partner commerciali.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente Capitolo tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

La procedura è quella prevista dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

L'Organismo di Vigilanza cura che venga data informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la Società, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

7.3 Le condotte

Sono considerate violazioni del Modello tutti quei comportamenti (anche omissivi) che possono ledere, volontariamente o colposamente, l'efficacia del Modello stesso.

In particolare:

- 1) violazioni lievi delle disposizioni contenute nel Modello attraverso un comportamento non conforme ai principi previsti nelle "aree a rischio", violazione di quanto previsto in materia di flussi informativi all'O.d.V.;
- 2) violazioni del Modello attraverso l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento reiteratamente non conforme, ove in tali comportamenti sia ravvisabile un rifiuto di

eseguire ordini concernenti obblighi derivanti dal Modello; violazione dell'obbligo di inviare le Segnalazioni all'O.d.V.;

- 3) adozione nelle aree a rischio di un comportamento contrario agli interessi della SIAR e tale da esporla al pericolo della commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
- 4) adozione nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto; o comunque inequivocabilmente diretto a tal fine; omessa segnalazione all'O.d.V. della commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
- 5) violazione del Modello e del sistema di sicurezza che determini una situazione di pericolo per l'integrità fisica di una o più persone
- 6) violazione del Modello e del sistema di sicurezza che determini una lesione grave all'integrità fisica di una o più persone ai sensi dell'art. 25-septies del D.Lgs 231/01;
- 7) violazione del Modello e del sistema di sicurezza che determini una lesione gravissima all'integrità fisica o la morte di una o più persone ai sensi dell'art. 25-septies del D.Lgs 231/01.

7.4 Sanzioni nei confronti dei dipendenti

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei dipendenti, previste dai CCNL applicati in Cooperativa (a. Cooperative Sociali; b. Aris – aiop), nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, sono le seguenti:

- a) richiamo verbale; richiamo scritto; multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione; sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni; licenziamento;
- b) richiamo verbale; richiamo scritto; multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione; sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni;

In applicazione di quanto sopra è previsto che, secondo i CCNL applicabili:

- incorre nel provvedimento di richiamo verbale/scritto il dipendente che incorra nelle violazioni di cui ai punti 1 e 5 del paragrafo 7.3;
- incorre nel provvedimento della multa il dipendente che incorra in una delle violazioni previste dai punti 2 e 6 del paragrafo 7.3;
- incorre nel provvedimento della sospensione il dipendente che incorra in una delle violazioni previste dai punti 3 e 7 del paragrafo 7.3;
- incorre nel provvedimento del licenziamento il dipendente che incorra in una delle violazioni previste di punti 4 e 8 del paragrafo 7.3.

Laddove previsto dal CCNL, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di disporre la sospensione cautelare del socio lavoratore.

L'irrogazione di una sanzione disciplinare per violazione del Modello deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente ai procedimenti disciplinari di cui al presente capitolo.

7.5 Sanzioni nei confronti dei soggetti esterni

Le violazioni poste in essere da Destinatari quali consulenti, collaboratori esterni, contraenti o partner commerciali, determineranno, a seconda della gravità, la diffida ad osservare il Modello e la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni alla SIAR.

L'organo dirigente unitamente all'Organismo di Vigilanza verifica che nella modulistica contrattuale siano inserite apposite clausole in esecuzione di quanto sopra.

7.6 Sanzioni nei confronti degli Amministratori

In caso di violazioni da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione, ivi compresa la violazione dell'obbligo di vigilanza sui sottoposti, l'Organismo di Vigilanza informa per iscritto l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Tali organi adottano i provvedimenti opportuni nel rispetto della normativa vigente, ivi compresa la facoltà di convocare l'Assemblea dei Soci per le decisioni di competenza.

Nei casi più gravi, potrà essere proposta la revoca dalla carica.

7.7 Sanzioni nei confronti dei Sindaci

In caso di violazioni da parte di un membro (effettivo e/o supplente) del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, i quali adotteranno i provvedimenti opportuni nel rispetto della normativa vigente, ivi compresa la facoltà di convocare l'Assemblea dei Soci per le decisioni di competenza.

Nei casi più gravi, potrà proporre la revoca dell'incarico.

7.8 Sanzioni nei confronti dei revisori

In caso di violazioni commesse dalla società di revisione, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, i quali adotteranno i provvedimenti opportuni nel rispetto della normativa vigente, ivi compresa, nei casi più gravi, la revoca dell'incarico.

7.9 Comunicazione

Del presente sistema sanzionatorio è garantita piena ed effettiva conoscenza a tutti i Destinatari del Modello, anche tramite affissione nella bacheca aziendale.

8. PROCESSI STRUMENTALI

8.1 Selezione e assunzione del personale

Il processo di selezione del personale riguarda l'insieme delle attività necessarie alla costituzione del rapporto di lavoro.

In linea di principio, il rischio è quello di incorrere nel reato di corruzione, poiché una assunzione pilotata potrebbe costituire, nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, la modalità per ottenere favori nello svolgimento dell'attività societaria.

Inoltre, una assunzione o una collaborazione possono essere utilizzate quali utilità indirette per ottenere favori illeciti da soggetti pubblici.

Il procedimento di selezione e assunzione del personale è disciplinato dalla Procedura PGI 6.2.1.

SIAR, in particolare, garantisce che la selezione avvenga secondo le esigenze della Cooperativa e all'esito della valutazione delle specifiche competenze dei candidati e garantisce la verifica di eventuali rapporti dei candidati con soggetti pubblici

L'assunzione di lavoratori stranieri è subordinata all'acquisizione in originale e verifica della documentazione prevista dalla normativa vigente (in particolare D.Lgs 286/98).

Flussi informativi verso l'O.d.V.: annualmente il Responsabile Selezione del Personale riferisce all'O.d.V., anche oralmente, relativamente al personale assunto ed uscito dalla Società, alle promozioni e alle variazioni di stipendio..

8.2 Gestione dei consulenti e fornitori

Per le consulenze e le prestazioni professionali esterne, il Presidente valuta due o più offerte sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, qualità e costi richiesti dal tipo di prestazione.

Gli incarichi a consulenti esterni vengono conferiti esclusivamente in forma scritta, con specifica regolamentazione della parte economica.

Se la consulenza o prestazione professionale deve essere svolta in nome e per conto di SIAR nei confronti di soggetti pubblici o in aree a rischio, è inserita nell'accordo una clausola che vincola all'osservanza specifica dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico adottati dalla SIAR.

In ogni caso, nessun compenso può essere erogato senza puntuale verifica della prestazione fornita e della congruità della parcella rispetto alla prestazione medesima.

Nei contratti di consulenza e fornitura è prevista una clausola con cui: i) la Cooperativa comunica di aver adottato un Modello e un Codice Etico ai sensi del D.Lgs 231/01; ii) il consulente/fornitore si obbliga ad osservare, in quanto applicabili, il Modello e il Codice Etico della SIAR e a non tenere comportamenti che possano comportare un rischio per la Cooperativa; iii) il consulente/fornitore si impegna a segnalare tempestivamente all'O.d.V. eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico o di comportamenti comunque contrari a quanto previsto dal D.Lgs 231/01 dei quali siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto instaurato con la Cooperativa; iv) la Cooperativa ha facoltà di risolvere il contratto per la violazione degli obblighi di cui sopra. Il pagamento della parcella del professionista esterno è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta e sulla congruità del prezzo rispetto all'attività prestata.

Flussi informativi verso l'O.d.V.: annualmente il Presidente riferisce all'O.d.V. in merito alle consulenze professionali richieste dalla Società.

8.3 Gestione dei rapporti con la Società Consortile

I servizi resi dalla Società Consortile sono regolati da accordi che prevedono le modalità di esecuzione dei servizi e i controlli posti in essere dalla SIAR.

La Società Consortile ha adottato anch'essa il Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs.231/01.

9. COMUNICAZIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE

L'efficace attuazione del Modello presuppone la sua effettiva conoscenza da parte di tutti i Destinatari e pertanto la SIAR garantisce la diffusione del Modello non solo tra i soci lavoratori e i dipendenti, ma anche tra i soggetti che operano in nome e per conto della Cooperativa. In questo senso, strumenti idonei saranno adottati per informare i Destinatari di eventuali modifiche del Modello.

La modalità di divulgazione del Modello è diversificata a seconda dei Destinatari, ma comunque sempre improntata a un'informazione completa, chiara e continuativa.

Tutta l'attività di comunicazione è svolta sotto la supervisione dell'O.d.V., titolare del compito di diffusione, conoscenza e comprensione del Modello.

In particolare:

- Soggetti apicali: diffusione integrale del Modello e del Codice Etico in forma cartacea; sottoscrizione di una dichiarazione di conoscenza; incontro di aggiornamento annuale.

- Altro personale (soggetti in posizione non apicale): diffusione dei principi del Modello e del Codice Etico secondo le modalità concordate con l'Organismo di Vigilanza; adeguata informativa nelle lettere di assunzione; formazione con corsi d'aula per il personale che opera nelle "aree a rischio" a frequenza obbligatoria.
- Consulenti e Partner: clausola apposita su tutti i nuovi contratti da sottoscrivere in merito ai contenuti del Modello e del Codice Etico.

La formazione del personale è obbligatoria relativamente al contenuto del Decreto e ai principi del Modello ed è gestita dall'organo dirigente in stretta cooperazione con l'O.d.V.

La formazione è diversificata a seconda dei Destinatari e delle funzioni ricoperte. L'attività di formazione è formalizzata con la firma sul registro di presenza e l'archiviazione da parte dell'O.d.V.

PARTE SPECIALE A

REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(articoli 24 e 25 del Decreto)

A. 1 TIPOLOGIA DEI REATI

I reati attualmente previsti dal Decreto nei confronti della Pubblica Amministrazione sono:

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a

quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Truffa (in danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità europee) (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.)

“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare”.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età”.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell’articolo precedente”.

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 23/12/1986, n. 898)

“Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall’articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell’articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l’importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all’amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili”.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

“Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà”.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

Concussione (art. 317 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’art. 319-ter, e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 318, ridotta di un terzo.

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319”.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio”.

Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi”.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)

“Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000".

A. 2 AREE DI RISCHIO

In considerazione dei rapporti che la SIAR intrattiene con soggetti e autorità pubbliche o incaricati di un pubblico servizio, le attività ritenute più specificamente a rischio alla luce della valutazione dei rischi effettuata, sono le seguenti:

1. *negoziazione e/o stipulazione e/o esecuzione di contratti e/o convenzioni e/o concessioni con soggetti pubblici in relazione a: partecipazione a gare pubbliche per servizi di outsourcing ospedaliero e residenziale per non acuti;*
2. *negoziazione e/o stipulazione e/o esecuzione di contratti e/o convenzioni e/o concessioni con soggetti pubblici in relazione a: stipulazione di convenzioni con enti pubblici per assistenza domiciliare privata;*
3. *acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati da soggetti pubblici;*
4. *richiesta di autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività della SIAR, in relazione a: accreditamento;*
5. *gestione di ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici in relazione ai seguenti enti: ASL; funzionari enti territoriali; Ispettorato del Lavoro; eventuali ispezioni tributarie;*
6. *gestione delle comunicazioni agli enti pubblici.*

A. 2.1 Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio

Nozione del pubblico ufficiale (art. 357 c.p.)

“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio (art. 358 c.p.)

“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Le condotte prese in esame nella presente Parte Speciale sono riconducibili a rapporti con soggetti pubblici.

La nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio è controversa in dottrina e giurisprudenza, non essendo prevista nel nostro ordinamento una elencazione tassativa dei soggetti che ricoprono tali funzioni.

Si può ricavare dalle definizioni del codice penale sopra richiamate che l'elemento caratterizzante il pubblico ufficiale è l'esercizio di una pubblica funzione, intesa quale attività che realizza i fini propri dello Stato anche se esercitata da persone estranee alla pubblica amministrazione o comunque non legate ad essa da un rapporto di dipendenza.

Il collegamento con la pubblica funzione può essere quindi permanente o temporaneo, accessorio o sussidiario, purché vi sia l'esercizio di una pubblica funzione, la partecipazione anche ridotta alla manifestazione di volontà dell'ente pubblico.

Sono invece incaricati di pubblico servizio i soggetti che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni di ordine o attività meramente materiali.

In ogni caso, potrà essere demandato all'O.d.V. il chiarimento sull'eventuale qualifica soggettiva.

Ai sensi dell'art. 322-bis c.p., le condotte considerate nella presente Parte Speciale sono penalmente rilevanti se realizzate nei confronti di: a) membri della Commissione della Comunità Europea, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti della Comunità europea; b) funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari della Comunità Europea o del regime applicabile agli agenti della Comunità Europea; c) persone demandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso la Comunità Europea che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Comunità Europea; d) membri e addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che costituiscono la Comunità Europea; e) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.

Sono inoltre rilevanti se realizzate nei confronti di persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

A. 3 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

A1) Negoziazione e/o stipulazione e/o esecuzione di contratti e/o convenzioni e/o concessioni con soggetti pubblici in relazione a: partecipazione a gare pubbliche per servizi di outsourcing ospedaliero e residenziale per non acuti

Processi sensibili e rischi di reato: i reati maggiormente riferibili a questa area sono quelli di corruzione (per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e di istigazione alla corruzione, che si realizzano attraverso l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità agli interlocutori dell'ente pubblico per ottenere, indebitamente, l'aggiudicazione di una gara o l'accelerazione indebita di un atto dovuto. La condotta illecita può essere realizzata anche attraverso la presentazione di documenti o dati volutamente falsi e/o lacunosi per ottenere l'aggiudicazione dell'appalto (truffa in danno di un ente pubblico).

Procedura: nella partecipazione a gare pubbliche la SIAR applica la Procedura PGI 7.2.1 (Realizzazione del prodotto: processi relativi al cliente). La procedura prevede la separazione delle funzioni tra le fasi di reperimento della gara e preparazione dell'offerta tecnica ed economica (Ufficio Gare e Direzione) e autorizzazione (Presidente). La fase esecutiva del contratto ottenuto è gestita secondo quanto previsto dalle Procedure del Manuale Integrato, in particolare PGI 7.3, PGI 7.5.1, PGI 7.5.2, PGI 8.2.

Tracciabilità: è garantita in ogni fase della partecipazione alla gara attraverso la compilazione del modulo M 7.2.1.

Deleghe e procure: i rapporti con l'ente erogatore sono intrattenuti esclusivamente da soggetti della SIAR a ciò espressamente autorizzati da delega interna o da procura. Il sistema di poteri interno (procure, deleghe, mansionario) definisce i limiti entro i quali il soggetto della SIAR può interfacciarsi con l'ente pubblico. All'apertura delle buste può partecipare esclusivamente personale della SIAR delegato.

Flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.: all'O.d.V. viene trasmesso dall'Ufficio Gare un report semestrale con l'elenco delle gare partecipate e quelle aggiudicate, il valore e l'indicazione dell'ente appaltante, le eventuali modifiche al contratto.

Consulenti e fornitori: viene applicata la previsione di cui al § 8.2 del Modello.

A2) Negoziazione e/o stipulazione e/o esecuzione di contratti e/o convenzioni e/o concessioni con soggetti pubblici in relazione a: stipulazione di convenzioni con enti pubblici per assistenza domiciliare privata

Processi sensibili e rischi di reato: i reati maggiormente riferibili a questa area sono quelli di corruzione (per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e di istigazione alla corruzione, che si realizzano attraverso l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità agli interlocutori dell'ente pubblico per ottenere la convenzione o l'accelerazione indebita di un atto dovuto. La condotta illecita può essere realizzata anche attraverso la presentazione di documenti o dati volutamente falsi e/o lacunosi necessari per la stipulazione della convenzione (truffa in danno di un ente pubblico).

Procedura: è prevista la suddivisione dei compiti tra l'ufficio che predispone la documentazione richiesta per la convenzione (fase esecutiva), il responsabile addetto alla verifica (fase di controllo) e la fase di autorizzazione (Presidente).

Tracciabilità: la documentazione relativa alle convenzioni è archiviata presso l'Ufficio Gare/contratti.

Deleghe e procure: i rapporti con i soggetti pubblici sono intrattenuti esclusivamente da soggetti della SIAR a ciò espressamente autorizzati per iscritto attraverso un documento, delega o procura, che indichi specificamente l'ambito e i limiti dei poteri esercitabili verso il soggetto pubblico.

Flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.: annualmente il Presidente invia all'O.d.V. una relazione contenente le convenzioni stipulate e gli enti pubblici interessati.

Consulenti e fornitori: viene applicata la previsione di cui al § 8.2 del Modello.

A3) Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati da soggetti pubblici

Processi sensibili e rischi di reato: la predisposizione di dati non veritieri nella richiesta di finanziamento (modalità di richiesta del finanziamento) o la destinazione a fini differenti da quelli per i quali il finanziamento è stato ottenuto (modalità di gestione del finanziamento) possono integrare i reati di truffa in danno dell'ente pubblico, indebita percezione di erogazione o di malversazione nel caso in cui il finanziamento sia destinato a realizzare opere o attività di pubblico interesse.

Procedura: è prevista la suddivisione dei compiti tra l'ufficio che predispone la documentazione necessaria alla richiesta di finanziamento (fase esecutiva), il responsabile addetto alla verifica (fase di controllo) e la firma e inoltro della domanda (fase di autorizzazione, Presidente); per la fase di controllo della gestione del finanziamento ottenuto e delle relative verifiche o ispezioni da parte dell'ente erogatore vedi A5.

Deleghe e procure: i rapporti e le comunicazioni con l'ente erogatore sono gestiti esclusivamente da soggetti della SIAR muniti del relativo potere.

Tracciabilità: la documentazione relativa alla richiesta del finanziamento e alla sua gestione e rendicontazione viene archiviata presso l'Ufficio Amministrativo.

Flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.: annualmente l'Ufficio Amministrativo trasmette all'O.d.V. un report relativo all'eventuale finanziamento richiesto e all'iter procedurale seguito.

Consulenti e fornitori: viene applicata la previsione di cui al § 8.2 del Modello.

A4) Richiesta di autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività della SIAR, in relazione a: accreditamento

Processi sensibili e rischi di reato: l'attività in esame riguarda in particolare la predisposizione e l'invio della documentazione richiesta per l'accreditamento presso enti pubblici territoriali (es. Regioni, Comuni, Municipi); la gestione dei rapporti con l'ente pubblico di riferimento; la gestione di eventuali verifiche e ispezioni. I reati maggiormente riferibili a quest'area sono la truffa in danno dell'ente pubblico e la corruzione, riferibili a condotte quali la predisposizione di documenti non veritieri, l'offerta di denaro o altra utilità al funzionario pubblico per favorire indebitamente la pratica della SIAR.

Procedura: è prevista la suddivisione dei compiti tra l'ufficio che predispone la documentazione necessaria alla richiesta di finanziamento (fase esecutiva), il responsabile addetto alla verifica (fase di controllo) e la firma e inoltro della domanda (fase di autorizzazione, Presidente). Per il successivo controllo vedi A5.

Deleghe e procure: i rapporti con i soggetti pubblici sono intrattenuti esclusivamente da soggetti della SIAR a ciò espressamente autorizzati per iscritto attraverso un documento, delega o procura, che indichi specificamente l'ambito e i limiti dei poteri esercitabili verso il soggetto pubblico.

Tracciabilità: la documentazione relativa all'iter di accreditamento è archiviata presso l'Ufficio Amministrativo.

Flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.: annualmente l'Ufficio Amministrativo trasmette all'O.d.V. un report relativo alle eventuali pratiche di accreditamento con indicazione degli enti territoriali interessati.

Consulenti e fornitori: viene applicata la previsione di cui al § 8.2 del Modello.

A5) gestione di ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici in relazione ai seguenti enti: ASL; funzionari enti territoriali; Ispettorato del Lavoro; eventuali ispezioni tributarie

Processi sensibili e rischi di reato: i reati di corruzione e truffa in danno di un ente pubblico possono essere commessi anche nell'ambito delle ispezioni o verifiche da parte degli enti preposti, attraverso l'offerta di denaro o altra utilità o la comunicazione di dati o documenti non veritieri in relazione all'area sottoposta a verifica.

Procedura: sono individuati all'interno della SIAR, in relazione alle possibili aree di ispezione o di verifica, i responsabili incaricati di accompagnare i funzionari pubblici. La firma di eventuali verbali è consentita esclusivamente a soggetti provvisti del relativo potere per legge o per delega interna. Il responsabile dell'ufficio interessato dall'ispezione o verifica, in accordo con il Presidente, cura la modalità e tempistica di adempimento di eventuali prescrizioni.

Segregazione: alla verifica/ispezione, se consentito dalla tipologia della stessa o dall'organizzazione dell'ente interessato, partecipano due soggetti della SIAR.

Tracciabilità: le comunicazioni con il soggetto pubblico, gli eventuali verbali e altra documentazione relativa all'ispezione/verifica sono archiviate presso l'ufficio interessato dall'ispezione o verifica.

Flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.: al termine dell'ispezione/verifica, il responsabile interessato invia una comunicazione all'O.d.V. relativa al contenuto dell'ispezione/verifica e a eventuali prescrizioni impartite dall'ente preposto.

Consulenti e fornitori: viene applicata la previsione di cui al § 8.2 del Modello.

A6) Gestione delle comunicazioni agli enti pubblici

Principi di controllo: le comunicazioni agli enti pubblici, cartacee o telematiche, sono gestite esclusivamente da soggetti autorizzati (nel caso, muniti di relativa password) e vengono eseguite, secondo quanto previsto dalle procedure interne, previa verifica dei dati e autorizzazione.

Tracciabilità: il sistema informatico e le procedure interne garantiscono la verificabilità della correttezza dei dati inviati e dei soggetti responsabili.

Consulenti e fornitori: viene applicata la previsione di cui al § 8.2 del Modello.

PARTE SPECIALE B

I REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)

B. 1 TIPOLOGIA DEI REATI

I reati societari attualmente previsti nel Decreto sono:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.p.)

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”

False comunicazioni sociali in danno della società quotate (art. 2622 c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1. le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea;*
- 2. le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3. le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea;*
- 4. le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”*

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

- 1. “Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*
- 2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*
- 3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.”*

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino a un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.”

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.”

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

Omessa comunicazione del conflitto d’interesse (art. 2629-bis c.c.)

“L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.”

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis)

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.”

Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.”

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.”.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

“Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.”

B. 2 AREE DI RISCHIO

Le aree di attività ritenute maggiormente a rischio in relazione ai reati societari sono considerate le seguenti:

1. *redazione del bilancio, delle relazioni, delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico;*
2. *operazioni societarie;*
3. *gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la società di revisione.*

Il reato maggiormente riferibile a questa area è il cosiddetto “falso in bilancio”, ovvero quei comportamenti finalizzati ad ottenere indebiti vantaggi per la Cooperativa attraverso la rappresentazione non veritiera della propria situazione economica e patrimoniale, esponendo fatti non rispondenti al vero, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Occorre poi garantire che, attraverso una comunicazione e una collaborazione continuative, il Collegio Sindacale e la società di revisione siano sempre posti nelle condizioni di operare il proprio controllo legale, organizzativo e contabile, evitando di impedire od ostacolare (con l'occultamento di informazioni o altri artifici) la suddetta attività di vigilanza e revisione contabile.

Le operazioni societarie riguardano eventuali attività poste in essere dagli Amministratori sul capitale della SIAR (es. fusioni, scissioni, riduzione del capitale, ripartizione degli utili e delle riserve).

B. 3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Obiettivo della Parte Speciale B è quello di indicare i comportamenti che la SIAR intende porre in essere onde evitare di incorrere nei reati societari previsti dal Decreto.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari:

- di tenere un comportamento corretto, tempestivo, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni mensili, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi (per quanto in loro diritto) un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica della SIAR;
- di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- di mettere tempestivamente a disposizione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione la bozza del bilancio per le opportune osservazioni;
- di trasmettere al Collegio Sindacale e alla società di revisione, con congruo anticipo, tutti i documenti relativi agli argomenti sui quali questi organi sono tenuti a svolgere le proprie funzioni.

E fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione del bilancio, delle situazioni mensili, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico (es. comunicazioni ai soci), dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa;
- b) omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della SIAR;
- c) alterare i dati di bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico;
- d) porre in essere operazioni finalizzate alla creazione di disponibilità extracontabili (ad es. fatture per operazioni inesistenti);

- e) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione.

Per quanto riguarda invece la gestione societaria, è fatto divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni, scissioni in violazione delle disposizioni poste a tutela dei creditori;
- procedere ad aumenti o riduzioni fittizie di capitale;
- influenzare illecitamente l'assemblea per procurarsi indebiti vantaggi;
- omettere di comunicare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale le informazioni relative a cariche assunte in altre società o la cessazione o la modifica delle stesse, tali da poter far insorgere un conflitto di interessi con la SIAR.

Nel caso in cui, nell'espletamento delle attività disciplinate nella presente Parte Speciale, si evidenzino anomalie o elementi di elevata criticità, il soggetto coinvolto deve astenersi dal proseguire e deve informare immediatamente il proprio responsabile e l'Organismo di Vigilanza.

B. 4 PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

B 1) Redazione del bilancio, delle relazioni, delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico

Principi di controllo: il bilancio è redatto secondo i seguenti principi. L'Ufficio Amministrativo raccoglie i dati (che devono essere supportati da documenti dai quali sia possibile desumere i criteri adottati e lo sviluppo analitico dei relativi calcoli). Successivamente il Responsabile Amministrativo predispone la bozza di bilancio con il supporto di un consulente esterno. La bozza è quindi sottoposta alla verifica da parte del Presidente. Successivamente, viene trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro un termine congruo per le opportune valutazioni e la successiva approvazione.

Segregazione: la segregazione dei compiti è garantita dalla fase di raccolta dei dati in carico all'Ufficio Amministrativo, dalla fase di controllo svolta dal consulente esterno, dal Responsabile Amministrativo e dal Presidente; dalla fase di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Formazione: il Responsabile Amministrativo cura che i soggetti coinvolti nella redazione del bilancio, almeno annualmente, siano adeguatamente formati sulle principali nozioni giuridiche e contabili sul bilancio, nonché sulle novità in materia civilistica e di bilancio.

Deleghe: sono identificati i ruoli e i poteri dei soggetti coinvolti nell'attività di redazione del bilancio.

Tracciabilità: il sistema informatico e cartaceo garantisce la conservazione dei dati inseriti e l'archiviazione da parte dell'Ufficio Amministrativo.

Flussi informativi verso l'O.d.V.: è prevista una riunione, da tenersi prima della seduta del Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio, tra O.d.V., Collegio Sindacale e consulente esterno avente ad oggetto il bilancio e la nota integrativa, con analisi degli aspetti più critici e stesura del relativo verbale.

Consulenti e fornitori: viene applicata la previsione di cui al § 8.2 del Modello.

B 2) Operazioni societarie

Deleghe e procure: i poteri sono definiti nell'ambito delle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione e delle cariche sociali, anche in ordine alla verbalizzazione delle assemblee e archiviazione della relativa documentazione.

Tracciabilità: è assicurata dall'archiviazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e dall'archiviazione di eventuali studi e valutazioni forniti da consulenti esterni.

Flussi informativi verso l'O.d.V.: eventuali criticità o anomalie devono essere comunicate tempestivamente all'O.d.V. dai soggetti coinvolti.

B 3) Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la società di revisione

Deleghe: sono formalmente individuati i soggetti autorizzati alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni con il Collegio Sindacale e con la società di revisione.

Tracciabilità: è assicurata dall'archiviazione dei verbali delle riunioni con il Collegio Sindacale e delle comunicazioni con la società di revisione.

Flussi informativi verso l'O.d.V.: eventuali criticità o anomalie devono essere comunicate tempestivamente all'O.d.V. dai soggetti coinvolti.

PARTE SPECIALE C

REATI IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO (art. 25-septies del Decreto)

C.1 TIPOLOGIA DEI REATI

In reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sono stati introdotti dall'art. 25-septies: *Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.*

“1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.”

I reati previsti dall'art. 25-septies del Decreto in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro sono pertanto:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.”

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”.

C.2 AREE DI RISCHIO

I reati richiamati dall'art. 25-septies hanno una diversa natura rispetto alle altre fattispecie previste dal Decreto: si tratta infatti di condotte punite a titolo colposo (e non dolo) e inoltre fanno riferimento a una serie molto ampia di violazioni (normativa antinfortunistica).

Nella presente Parte Speciale si fa dunque riferimento alla complessiva *gestione del sistema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*.

C.3 IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

C.3.1 PRINCIPI GENERALI

La SIAR ha adottato un sistema di gestione integrato (MSI) conforme alle norme BS OHSAS 18001:2007 e D.Lgs 81/08.

La Direzione approva la politica aziendale per la sicurezza che rispetta, tra gli altri, i seguenti principi:

- a) è appropriata agli scopi della Cooperativa e ai pericoli e fattori di rischio connessi con l'attività svolta;
- b) mira al miglioramento continuo del sistema, alla prevenzione dei rischi per i lavoratori, al rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza;
- c) è documentata, diffusa, resa operante;
- d) è riesaminata periodicamente per accertarne la continua idoneità;
- e) è comunicata a tutti coloro che operano per SIAR e resa disponibile alle parti interessate.

Le fasi di applicazione del sistema di gestione della sicurezza sono:

PIANIFICAZIONE: la SIAR ha definito e documentato, mediante un'apposita procedura organizzativa i processi necessari per l'identificazione del pericolo, la valutazione dei rischi e la definizione delle misure di controllo.

ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO: la SIAR assicura lo sviluppo di adeguate professionalità, strutture organizzative, modalità di formazione, di gestione e archiviazione della documentazione, di controllo operativo.

MONITORAGGIO: la SIAR garantisce la misurazione e il monitoraggio delle prestazioni, la programmazione e il controllo di tutti i processi, con particolare riferimento alla modalità di gestione dei fattori di pericolo per la sicurezza.

RIESAME DELLA DIREZIONE: la Direzione, almeno una volta all'anno, riesamina il Sistema di Gestione della Sicurezza per valutare ed adeguare la continua adeguatezza alle norme di riferimento, l'efficacia, il raggiungimento della Politica Aziendale. Il Sistema viene riesaminato ogni qualvolta vi siano significative modifiche organizzative e di processo.

Vengono inoltre applicati i seguenti principi di controllo:

Separazione dei compiti: nessun soggetto può gestire in totale autonomia un intero processo;

Procedure: formalizzano e disciplinano le modalità operative e la registrazione dell'attività svolta;

Sistema dei poteri e delle responsabilità: procure, deleghe nonché altri documenti scritti fissano i poteri e le responsabilità in modo coerente con la posizione ricoperta all'interno della Cooperativa;

Tracciabilità: è garantita la documentazione, la registrazione e l'archiviazione dell'attività svolta e dei relativi controlli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché della verifica dell'acquisizione e mantenimento di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge.

C.3.2 PRINCIPI SPECIFICI

Obiettivi e programmi di gestione della sicurezza

La Direzione assicura che per i pertinenti livelli aziendali siano individuati obiettivi e traguardi documentati, coerenti con la politica aziendale. In questo senso la SIAR stabilisce e mantiene attivi uno o più programmi di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori, che includono responsabilità, tempi e mezzi per il raggiungimento degli obiettivi.

Organizzazione

Il Datore di Lavoro è stato individuato nella figura del Presidente. Sono stati nominati il Rappresentante della Direzione (RDD), il Responsabile del SGI (RSGI); il RSPP, il Medico competente, i Preposti, gli addetti alle emergenze. La struttura organizzativa è stata comunicata a tutto il personale.

Documento di valutazione dei rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi è stato aggiornato con l'entrata in vigore del D.Lgs 81/08. Il Documento contiene l'analisi dei pericoli, la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione, le norme da osservare da parte di terzi.

La procedura PGS 4.3.1. "Pianificazione" disciplina le modalità per individuare e stimare i rischi.

Il Documento di Valutazione dei Rischi viene riesaminato (in ordine a adeguatezza, efficacia, rischi) in occasione delle riunioni periodiche e se del caso in fase di Riesame della Direzione. Motivi di modifica possono essere: emergenze; infortuni o quasi-infortuni; condizioni anomale; reclami / segnalazioni; non conformità; risultati di verifiche ispettive interne ed esterne; variazioni di processo; variazioni di politica.

Prescrizioni legali ed altre

La SIAR garantisce la conoscenza e disponibilità delle prescrizioni e certificazioni di natura legale e contrattuale, l'aggiornamento ed una funzione responsabile (RSGI) degli aggiornamenti. La Procedura PGS 4.3.1. disciplina l'identificazione, l'accesso e l'aggiornamento delle prescrizioni legali e delle documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge.

Registrazioni e documentazione

La Procedura PGQ 4.2 (Requisiti relativi alla documentazione) disciplina la conservazione di tutte le registrazioni attestanti la conformità ai requisiti dei prodotti, delle normative e la conformità ai requisiti delle norme ad adesione volontaria.

Sorveglianza Sanitaria

La SIAR ha nominato il medico competente e la relativa attività è disciplinata nel protocollo sanitario contenuto nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Formazione e informazione dei lavoratori, consapevolezza, competenze

L'attività di informazione, formazione, addestramento è applicata a tutto il personale. L'attività è rivolta anche al D.Lgs 231/01 e alla sua applicazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il personale interno che svolge attività che hanno influenza sui fattori di rischio deve essere competente in relazione alle responsabilità che gli vengono attribuite in funzione del livello di istruzione, addestramento, abilità ed esperienza. La SIAR definisce i criteri di qualifica delle diverse funzioni (Mansionario M 5.1.5). La Procedura PGQ 6.2.1 definisce le modalità di gestione in merito alle competenze richieste, all'addestramento e alle modalità di garantire la consapevolezza del personale in azienda.

Preparazione alle emergenze e risposta

La Cooperativa ha predisposto e mantiene aggiornati opportuni piani per individuare, affrontare e rispondere a emergenze relative alla salute e sicurezza dei lavoratori (MGI paragrafo 10). I piani sono redatti in conformità alla normativa vigente (in particolare D.Lgs 81/08) e sono riesaminati periodicamente. Sistema disciplinare

In caso di violazione dei principi e delle procedure previste a tutela della sicurezza e dell'igiene dei luoghi di lavoro, sono applicate, commisurate alla gravità della violazione, le sanzioni previste dal Capitolo 7 del presente Modello, fermo restando le disposizioni previste dai CCNL. L'applicazione delle suddette sanzioni è indipendente dall'eventuale apertura e svolgimento di un procedimento penale.

Monitoraggio e misurazione

È stato predisposto un sistema di procedure (PGA 4.5.1; PGS 4.5.1; PGQ 8.3) al fine di sorvegliare e misurare con cadenze definite le principali caratteristiche delle attività/prodotti/servizi della SIAR che possono avere impatto significativo sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

Audit

SIAR esegue ad intervalli pianificati verifiche ispettive interne allo scopo di valutare se il sistema di gestione è conforme a quanto pianificato, ai requisiti delle normative adottate ed ai requisiti del sistema di gestione stabiliti dalla Cooperativa e allo scopo di verificare se il sistema è stato efficacemente attuato e mantenuto aggiornato.

Riesame

La Direzione provvede a riesaminare periodicamente il sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo quanto previsto in MGI paragrafo 5, che definisce le responsabilità dei soggetti coinvolti, le modalità operative, le decisioni e azioni da intraprendere, l'archiviazione della documentazione relativa al riesame.

Flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.

L'Organismo di Vigilanza riceve le seguenti comunicazioni: relazione annuale sullo stato di attuazione del sistema di gestione della sicurezza e sull'attività di formazione (RSPP); eventuali modifiche del Documento di Valutazione dei Rischi e del sistema di gestione della sicurezza (RSPP); riesame annuale del sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (RSGI); relazione sul piano di sorveglianza e relativi adempimenti (Medico Competente).

Consulenti e fornitori

Viene applicata la previsione di cui al § 8.2 del Modello.